



Allegato 1 – CONDIZIONI PARTICOLARI

CONTRAENTE: CONFINTESA FP

Polizza nr. IFL0015076

ASSICURATI

L'assicurazione è prestata a favore di tutti gli iscritti alla Contraente con contratto a tempo indeterminato e determinato e precisamente:

iscritti a Confintesa FP ovvero dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici economici e non economici.

L'assicurazione inoltre può essere estesa agli iscritti ad una delle Federazioni aderenti a Confintesa mediante apposita comunicazione ed inserendo la relativa consistenza nella categoria "Altri dipendenti pubblici" di cui al prospetto Calcolo del premio minimo - lettera f) delle pattuizioni speciali

SEZIONE II RESPONSABILITA' CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge **per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza**, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di appartenenza, incluse quelle svolte dall'Assicurato nell'ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e contratti stipulati dall'Amministrazione per le quali l'Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.

L'assicurazione s'intende inoltre operante per:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento,
- Responsabile di fase,
- Direttore dell'esecuzione ricoperta dall'Assicurato ai sensi della Legge n. 241 e del D.lgs. 36/2023 e s.s.m.i.i
- personale amministrativo chiamato a svolgere funzioni di progettazione e direzione lavori, collaudo, verifica di conformità.

Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per:

- Adozione di atti illegittimi o tardivi (es. mancato rispetto di termini, vizi procedurali).
- Gestione errata di fondi, autorizzazione di spese illegittime, o maneggio di denaro e valori in qualità di **agente contabile o consegnatario**.
- Errori nella gestione delle risorse umane (es. illegittime sanzioni, valutazioni errate che causano danno economico).
- Irregolarità nelle procedure di gara, stipula di contratti viziati o non convenienti per l'ente.
- Inadempienze come **Datore di Lavoro** (D. Lgs. 81/2008) in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente danno patrimoniale subito dall'ente.
- Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti e documenti, inclusa la violazione delle norme sulla **Privacy (GDPR/D. Lgs. 196/2003)**.
- Errori nell'esecuzione di incarichi tecnici interni quali ad esempio progettazione, direzione lavori, collaudo, verifiche di conformità.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

CONTRAENTE: CONFINTESA FP

SEZIONE III TUTELA LEGALE

RISCHI ASSICURATI

Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 15.4 delle condizioni di polizza, si precisa quanto segue:

1. Spese Assicurate

L'assicurazione Comprende

- (i) Spese Legali relative all'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
 - (ii) le indennità poste ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà e/o spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
 - (iii) Spese peritali dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso delle attività finalizzata alla mediazione di cui al D.Lgs 28/2010 e s.m.i. nel limite di € 3.000,00 per Sinistro;
 - (iv) Spese peritali di consulenti in genere necessarie per valutare in via preventiva le possibilità di far valere con successo le pretese dell'Assicurato nel limite di € 3.000,00 per Sinistro;
 - (v) Spese peritali di un consulente nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita e del consulente tecnico di parte scelto dall'Assicurato previo consenso della Società;
 - (vi) spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa dell'Assicurato nei procedimenti penali;
 - (vii) le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti, a condizione che vi sia l'espressa autorizzazione della Società nel limite di € 3.000,00 per Sinistro;
 - (viii) le spese per l'assistenza di un interprete nel limite massimo di 10 ore lavorative dell'interprete per Sinistro;
 - (ix) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 3.000,00 per Periodo di Assicurazione;
 - (x) Spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
 - (xi) Spese relative al contributo unificato se poste a carico dell'Assicurato;
 - (xii) le eventuali spese del Legale di controparte in caso di Transazione autorizzata dalla Società – Ufficio Sinistri - o le Spese di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
 - (xiii) Spese processuali nel procedimento civile e amministrativo così come liquidate in sentenza (Spese liquidate);
 - (xiv) quelle attinenti l'esecuzione forzata nel limite di € 5.000,00 per Sinistro.
- E' garantito l'intervento di un solo Legale e di un solo consulente di parte scelto.

2. Le garanzie valgono per:

- Le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di Archiviazione per mancanza del Danno. La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. Nei casi di Archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti con Franchigia pari ad € 2.500,00. Qualora l'Assicurato abbia ottenuto l'applicazione dell'istituto del "rito abbreviato" come previsto dagli artt.130, 131 e 132 del Decreto Legislativo 26 Agosto 2016 numero 174/2016, la garanzia sarà operante con un sottolimito di € 3.000,00. In questo caso non troverà mai applicazione la Franchigia. In caso di vertenze avanti la Corte dei Conti conclusesi con assoluzione dell'Assicurato, la Società provvede al rimborso delle Spese Legali sostenute dall'Assicurato in eccedenza a quelle poste dalla sentenza a carico dell'ente di appartenenza o integralmente nel caso in cui la sentenza abbia previsto la compensazione delle spese tra le parti o non si sia pronunciato. La Società si riserva la facoltà di far richiedere il parere di congruità della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine.
- Sono garantite le spese per la difesa nei procedimenti penali per:
 - delitti colposi e contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e Prescrizione per decorrenza dei termini;
 - delitti dolosi ascritti all'assicurato purché l'Assicurato venga assolto (Art. 530 c.p.p.) con Sentenza Definitiva;
 - Derubricazione a Reato Colposo;
 - sia intervenuta Archiviazione per infondatezza della Notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, eccetto i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;E' esclusa, inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Società non anticiperà alcuna somma fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato o vi sia stato provvedimento di Archiviazione. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di Archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva diversa da assoluzione o Derubricazione del Reato da Doloso a Colposo, l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le Spese Legali che la Società ha eventualmente anticipato. La garanzia è prestata a titolo di rimborso con una Franchigia di € 2.500,00 per Sinistro.
- Qualora esista e sia operativa altra Copertura Assicurativa che garantisca la Responsabilità civile e/o Patrimoniale dell'Assicurato, la presente Polizza, nei limiti delle prestazioni e del Massimale garantito, opera in secondo Rischio ovvero dopo l'esaurimento del Massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi la presente Polizza, nei limiti del Massimale, delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera a primo Rischio.

CONTRAENTE: CONFINTESA FP

ESCLUSIONI

Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 15.7 delle condizioni di polizza, si precisa quanto segue:

La Società non si assume inoltre il pagamento di:

1. spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose;
2. spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte;
3. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
4. spese per procedimenti penali promossi dall'Assicurato e per la remissione della querela;
5. ogni duplicazione di onorari nel caso sia necessaria la domiciliazione o nel caso di avvicendamento di Legali;
6. i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all'Assicurato dopo il verificarsi del Sinistro/Caso Assicurativo;
7. spese, anche preventivate, ma non concordate con la Società;
8. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati dalla Società;
9. spese del Legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
10. spese dovute al Legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
11. patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
12. gli oneri fiscali in genere, salvo il contributo unificato e l'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati
13. Le spese legali di cui l'articolo 15.4 punto 2) lettera l) e o)

SEZIONE IV INFORTUNI

NON PRESTATA



CONTRAENTE: CONFINTESA FP

GARANZIE	MASSIMALI E SOTTO LIMITI (espressi in Euro)	FRANCHIGIA
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI (COLPA GRAVE)		
Massimale assicurato per Sinistro	€ 3.000.000,00	-
Massimale aggregato per Anno	€ 3.000.000,00	-
Retroattività	5 anni	-
Ultrattività	10 anni	-
Estensioni incluse nel massimale di polizza fino alla concorrenza, per sinistro e anno, per perdite patrimoniali:		
• derivanti da interruzioni o sospensioni attività	€ 1.000.000,00	-
• per attività connessa all'assunzione e gestione del personale	€ 1.000.000,00	-
• per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81/2008	€ 1.000.000,00	-
• derivanti dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679	€ 1.000.000,00	-
SEZIONE IV – TUTELA LEGALE		
Massimale assicurato per Sinistro	€ 10.000,00	-
Massimale assicurato per Anno	€ 40.000,00	-
Spese assicurate nell'ambito del massimale di polizza per Sinistro e Anno:		
(i) Spese del legale anche con organismo di mediazione o negoziazione assistita	Nel limite del massimale	-
(ii) le indennità a carico dell'Assicurato, non rimborsate dalla controparte		-
(iii) Spese per consulenti di cui si avvale il mediatore D.Lgs 28/2010 e s.m.i.	€ 3.000,00	-
(iv) Spese per consulenti per spese di valutazione	€ 3.000,00	-
(v) Spese per consulenti nominati dall'Autorità adita	Nel limite del massimale	-
(vi) Spese per indagini		-
(vii) Spese per accertamenti economico-finanziari	€ 3.000,00	-
(viii) Spese interprete – ore lavorative per sinistro	10 ore lavorative	-
(ix) Spese per traduzioni di verbali o atti di procedimento	€ 3.000,00	-
(x) Spese processuali nel processo penale		-
(xi) Spese relative al contributo unificato	Nel limite del massimale	-
(xii) Spese legale controparte o spese di soccombenza		-
(xiii) Spese processuali nel processo civile e amministrativo		-
(xiv) Spese attinenti l'esecuzione forzata	€ 5.000,00	-
Rischi Assicurati		
h) Difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contravvenzioni	Nel limite del massimale	€ 2.500,00 per sinistro
i) difesa in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria		
j) difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione di I° grado passata in giudicato		
k) difesa delle persone assicurate in ogni procedimento civile o amministrativo anche per fatti determinati da colpa grave	Nel limite del massimale	€ 2.500,00 per sinistro solo per archiviazione
• in caso di rito abbreviato	3.000,00	Nessuna
l) difesa delle liti attive a tutela della figura professionale	Non operante	Non operante
m) difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione nonché la difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti	Nel limite del massimale	€ 2.500,00 per sinistro solo per archiviazione
n) difesa in ogni procedimento disciplinare stragiudiziale anche per colpa grave		
• in caso di rito abbreviato	€ 3.000,00	Nessuna
o) difesa dell'Assicurato per le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro	Non operante	Non operante
Garanzie aggiuntive Tutela Legale:		
• Sicurezza sul Lavoro	Nel limite del massimale	-
• D.Lgs. 193/07 "Sicurezza Alimentare"		-
• D.Lgs. 152/06 "Codice dell'Ambiente"		-
• D.Lgs. 196/03 in materia di Protezione dati e Reg.to 2016/679 - G.D.P.R		-
• Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato		-
• Sanzioni Amministrative di Vario genere		-
• Libera scelta del legale		-
SEZIONE III - INFORTUNI		
Morte	Non prestata	-
Invalità Permanente	Non prestata	-
Diaria da gesso	Non prestata	-
Diaria da ricovero	Non prestata	-
Rimborso spese mediche	Non prestata	-